

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 luglio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 2009, n. 13.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole. Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0228/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)». ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0229/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0230/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2009, n. 0111/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente). Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0231/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 27.

Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 28.

Disciplina dell'attività di acconciatore. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 29.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008». Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura). Pag. 22

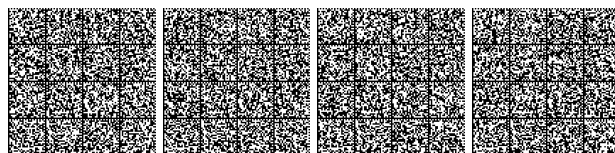
REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 18.

Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale. Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2009, n. 11.

Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari. Pag. 27



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 2009, n. 13.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 10 novembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Trento promuove il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata e biologici, nonché l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. La Provincia favorisce in particolare:

a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;

b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;

c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti esenti da organismi geneticamente modificati, la riduzione dei residui di presidi sanitari nei prodotti agricoli vegetali, nonché la diffusione di prodotti utili a prevenire e curare le allergie ed intolleranze di origine alimentare.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi di questa legge, si intende per:

a) «prodotti di prossimità»: prodotti provenienti da luoghi di produzione o dell'ultima trasformazione sostanziale situati a breve distanza dal luogo del consumo finale;

b) «prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata»: i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dall'indicazione geografica protetta (IGP) o dalla specialità tradizionale garantita (STG), nonché i prodotti recanti un marchio di qualità assegnato dalla Provincia, sulla base di un disciplinare di produzione, ai prodotti agricoli e agroalimentari con un elevato standard qualitativo e sottoposto a controllo e certificazione da parte di un organismo terzo accreditato;

c) «prodotti agricoli e agroalimentari biologici»: i prodotti ottenuti in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

d) «filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari»: circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;

e) «servizi di ristorazione collettiva pubblica»: i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione;

f) «luogo di produzione»: il luogo di provenienza dei prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura del latte.

Art. 3.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 la Provincia interviene per:

a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'art. 4;

b) promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio provinciale;

c) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall'articolo 4;

d) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità nonché altre misure di sviluppo della filiera corta;

e) promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;

f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, biologici e di prossimità, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari.

Art. 4.

*Programma per l'orientamento
dei consumi e l'educazione alimentare*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, di seguito definito «programma».

2. Il programma, avente durata triennale, provvede a:

a) definire le linee generali di promozione dell'orientamento dei consumi e dell'educazione alimentare;

b) definire, ai fini di questa legge, il concetto di «prossimità» dei luoghi di produzione e dell'ultima trasformazione sostanziale dei prodotti agricoli e agroalimentari rispetto al luogo del consumo finale, anche con riguardo a singoli prodotti o categorie di prodotti;

c) individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall'art. 5 con riguardo all'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e alla definizione di una metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare;



d) individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

e) stabilire le modalità di attuazione dei controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di questa legge.

Art. 5.

Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità e una metodologia rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il programma previsto dall'art. 4 individua la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità che deve essere utilizzata nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, nonché la metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare.

3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e, per i prodotti lattiero-caseari, non può essere inferiore al 60 per cento; la percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.

4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di primo grado del primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura prevalente, in conformità al programma previsto dall'art. 4, prodotti biologici di prossimità, ovvero, se insufficienti, prodotti di prossimità.

5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.

Art. 6.

Contributi

1. La Provincia adegua i finanziamenti per i servizi di ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi introdotti da questa legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può inoltre concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi previsti dal medesimo comma, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere l'utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare.

Art. 7.

Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità

1. La Provincia promuove accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti nel territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità.

Art. 8.

Vendita di prodotti alimentari nelle scuole

1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel programma previsto dall'art. 4.

Art. 9.

Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione

1. La Provincia favorisce l'integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione, attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all'utilizzo nella ristorazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell'ambito del programma previsto dall'art. 4.

3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 dedicate alla ristorazione nell'ambito delle misure di attuazione della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), facendovi specifico riferimento.

Art. 10.

Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori

1. La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:

a) favorisce l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione svolte con la collaborazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori;

b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;

c) promuove, anche in collaborazione con università e istituti specializzati e con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione, dell'educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;

d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e al consumo consapevole e la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, promuove l'organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali.

4. L'utilizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e di prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione agli utenti dei servizi.

5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.



Art. 11.

Disposizioni in materia di istruzione e istituzione della giornata dell'agricoltura trentina

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell'agricoltura trentina, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

2. La Provincia istituisce la giornata dell'agricoltura trentina per promuovere la conoscenza dell'agricoltura e dei prodotti trentini e lo studio degli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari trentine; la giornata dell'agricoltura trentina è celebrata il giorno 11 novembre di ogni anno secondo un programma di iniziative nel quale sono previste anche visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole dei diversi comparti produttivi.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sulle unità previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per l'infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo studio).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d'ambito provinciale e della commercializzazione).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 10 e 11 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo).

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 13.

Clausola sospensiva di efficacia

1. Gli effetti di questa legge e del programma previsto dall'art. 4 sono sospesi fino all'avvenuta pubblicazione della comunicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato della C.E.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 novembre 2009

DELLAI

09R0865

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0228/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli artt. 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale;

Visto l'art. 17, comma 1 del citato regolamento il quale prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi della legge regionale n. 26/2005, artt. 21 e 22 è presentata entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre;

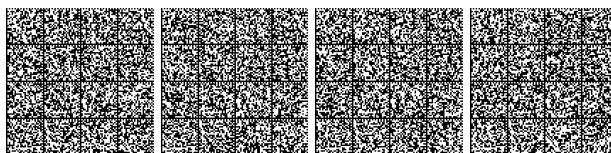
Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la presentazione delle domande fissando l'ultima data utile per l'inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere sull'attività 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma operativo Regionale competitività e occupazione FESR 2007-2013, come previsto dall'art. 48 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei termini suddetti;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici», che autorizza l'amministrazione ad effettuare erogazioni in via anticipata dei contributi concessi ai progetti di ricerca classificati di «alto», «medio», e «basso» livello in quanto al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 sopprime le parole «limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale»;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento prevedendo l'erogazione anticipata in misura non superiore al 70% del contributo, con le modalità stabilite dall'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, anche ai progetti valutati di «medio» e «basso» livello;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 140 del 30 aprile 2004;



Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;

Visto altresì, l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: *a)* aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; *b)* proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; *c)* inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto n. 0260/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unito delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1774;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 AGOSTO 2007, N. 260 (REGOLAMENTO CONCERNENTE CONDIZIONI, CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE INDUSTRIALI PREVISTE DALL'ART. 21, COMMA 1, E DALL'ART. 22, COMMA 1, LETTERE *A)* E *B)* DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47 E DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE A FAVORE DEL COMPARTO INDUSTRIALE).

Art 1.

Finalità

Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, sono soppresses le parole «Limitatamente ai progetti a cui è stato attribuito valore alto.».

Art. 3.

Modifica all'art. 51 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 51 del decreto del Presidente della regione n. 260/2007 sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. Per l'anno 2009, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2009 viene anticipato al primo settembre 2009.

1-*quater*. Per i semestri successivi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'andamento dei bandi emanati a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 ai sensi dell'art. 48.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0229/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Rilevate le esigenze connesse con l'attività della direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare con Regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale suddetta;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;



Dato atto che in data 9 giugno 2009 si è provveduto ad inviare la bozza del presente Regolamento alle Direzioni centrali ai sensi della circolare 3 maggio 2001, n. 4 della Presidenza della Giunta regionale;

Vista la nota prot. n. 8132/SGR/LEG/R/16.2/65/09 pervenuta in data 1° luglio 2009 dalla Presidenza della Regione - Servizio qualità della legislazione e semplificazione e ritenuto di accogliere i rilievi sostanziali sui punti oggetto di osservazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1798;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA.

Art. 1.

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) responsabile del procedimento: il direttore centrale o il direttore del servizio titolari dei capitoli di spesa o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo individuato ai sensi di legge;

b) responsabile dell'istruttoria: il dipendente individuato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso).

2. Per altre definizioni si fa rinvio all'art. 3 del Codice dei contratti, nonché alla normativa regionale in materia di contabilità, di procedimenti amministrativi e di organizzazione, in quanto compatibile.

Art. 3.

Individuazione di beni e servizi acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia:

a) servizi di analisi e ricerche in materia di enti locali;

b) servizi tecnico-professionali funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;

c) servizi formativi e docenze, compreso l'acquisto di materiale didattico (libri, riviste,.);

d) materiale HW (Server, PC, PC portatili, Notebook, Palmari, periferiche di alimentazione, visualizzazione, archiviazione e stampa, apparecchiature GPS, ecc.), loro accessori, e relativi materiali di consumo e servizi assistenza on site;

e) cancelleria, attrezzature da ufficio, supporti di memorizzazione (CD, DVD, USB Pen, ecc), supporti di stampa di diverse tipologia e dimensioni;

f) prodotti Software di sistema e applicativi;

g) carte storiche, topografiche e tecniche di scale diverse, su supporto cartaceo o informatico relative al territorio regionale e a quello delle regioni e stati limitrofi, e database territoriali georiferiti relativi ai medesimi contesti territoriali;

h) riprese aeree in date diverse, di varia tipologia e scala, a colori e in bianco e nero, in formato analogico o digitale già esistenti o da realizzare relative al territorio del Friuli-Venezia Giulia;

i) forniture di beni, materiali e attrezzature funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;

j) servizi di manutenzione e riparazione di beni e materiali acquisiti o in uso ai Servizi della Direzione;

k) servizi e forniture per l'organizzazione di fiere, riunioni, manifestazioni, convegni e seminari: affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazioni di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine, tabelloni e simili, fornitura e installazione di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, buffet, coffeebreak, inclusa la piccola ristorazione, spese di ospitalità, omaggi di modico valore, compensi a relatori o altre personalità di particolare evidenza, rimborso spese per viaggi vitto e alloggio, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, noleggio di automezzi, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico quali hardware, software, periferiche e quanto altro si renda necessario;

l) servizi e forniture per la partecipazione a fiere, manifestazioni, convegni e seminari;

m) acquisto di spazi per articoli pubblicitari, pubblicazione di avvisi di concorso, bandi, pubblicazione di gare d'appalto e ogni altro avviso legale dovesse rendersi necessario;

n) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili;

o) spese per l'acquisto, la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione da parte dei Servizi della Direzione di materiale promozionale quale gadget, pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, DVD, video, o altro materiale informatico o supporto multimediale.

2. Oltre ai casi previsti dal comma 1, il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico o artistico.



Art. 4.

Limiti all'acquisizione di beni e servizi in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse fino al limite di importo di € 130.000,00 previsto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 12/2003. L'importo si intende in ogni caso al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

2. Nessuna prestazione di beni o servizi che non ricade nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, può essere artificialmente frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Nell'acquisizione da terzi di beni e servizi in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito precisato:

a) per importi di servizi e forniture previsti pari o superiori a € 20.000,00 e fino al limite di importo di € 130.000,00, si seguono le procedure previste al successivo art. 5;

b) per importi di servizi e forniture previsti inferiori a € 20.000,00 si seguono le procedure previste al successivo art. 6;

c) per importi di servizi e forniture da acquisire in caso di urgenza si seguono le procedure previste al successivo art. 7.

Art. 5.

Acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 130.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, seleziona almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico fornitore del servizio o del bene, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. Qualora non sia rinvenibile un numero di operatori economici pari a cinque, la selezione può essere operata su un numero inferiore di operatori economici purché sia assicurata adeguata rotazione tra i soggetti idonei.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificato, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere una precisa descrizione del bene, del servizio o dell'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'I.V.A. La lettera di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, così come precisato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della regione:

a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

c) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;

d) di avere ottemperato al disposto dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ovvero di non essere assoggettabili agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999;

e) di avere ottemperato al regolare versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

4. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile;

b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione d'invito medesima;

c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione e le penalità applicate in caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione;

f) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del servizio o del bene oggetto di fornitura, affidamento o somministrazione ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere inserita la clausola per cui l'amministrazione può astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta valida.

6. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.

7. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della regione n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;

b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti, ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica.

8. L'affidatario del servizio o il fornitore del bene è individuato tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di invito.

9. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione nominata dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 altri dipendenti della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o del fornitore del bene sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti della suddetta commissione.

10. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà, altresì, data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

11. In seguito all'aggiudicazione si provvederà alla stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che potrà consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

Art. 6.

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00

1. In via ordinaria per acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico.



2. Il responsabile dell'istruttoria propone al responsabile del procedimento i beni o i servizi da acquisire, e l'operatore economico o gli operatori economici selezionati previa indagine di mercato, ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.

3. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento.

Art. 7.

Acquisizione di beni e servizi in caso di urgenza

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico fornitore, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

2. Il verbale è trasmesso al soggetto competente a ordinare la spesa; quest'ultimo dispone, l'immediata acquisizione dei beni o dei servizi contestualmente alla formalizzazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria.

Art. 8.

Garanzie a corredo dell'offerta

1. Le garanzie a corredo dell'offerta sono prestate secondo le modalità previste dall'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

2. L'operatore economico selezionato è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

a) in ogni caso, qualora il prezzo base indicato nell'invito non superi il valore di € 20.000,00, I.V.A. esclusa;

b) per servizi e forniture da acquisire in caso di urgenza ai sensi dell'art. 7;

c) a discrezione del responsabile del procedimento, in considerazione della solidità e affidabilità della ditta, qualora il valore del contratto sia compreso tra € 20.000,00 e € 130.000,00, I.V.A. esclusa;

d) qualora sia un ente pubblico o un ente pubblico economico.

Art. 9.

Cauzione definitiva

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

2. L'operatore economico aggiudicatario è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

a) in ogni caso, qualora il valore del contratto non superi il valore di € 20.000,00, I.V.A. esclusa;

b) qualora il valore del contratto sia compreso tra € 20.000,00 e € 130.000,00, I.V.A. esclusa, a discrezione del responsabile del procedimento in considerazione della solidità e affidabilità della ditta, previa accettazione del miglioramento del prezzo offerto in misura non inferiore allo 0,50%;

c) qualora sia un ente pubblico o un ente pubblico economico.

Art. 10.

Ritardi e inadempimenti

1. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, calcolato per giorni lavorativi, verrà applicata una penale commisurata all'entità dell'attività e alla rilevanza dell'affidamento, da indicarsi nella comunicazione di invito ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera f) del presente regolamento. Il ritardato adempimento che dà luogo all'applicazione delle penali deve essere contestato in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dall'accertamento del ritardo.

2. Ferma restando l'applicazione degli artt. 1463 e 1464 del codice civile, in caso di sopravvenuta impossibilità parziale alla consegna o all'esecuzione, è facoltà dell'amministrazione provvedere al pagamento di un compenso per il lavoro svolto, commisurato all'utilità dello stesso.

3. In caso di inadempimento l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, previa diffida mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'esecuzione delle forniture o dei servizi a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente.

4. In caso di inadempimento l'amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, previa diffida mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

Art. 11.

Adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 12.

Norme di rinvio

1. La valutazione di congruità e l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale sono espresse secondo le modalità e i criteri previsti dall'apposito Regolamento adottato dall'Amministrazione regionale.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 0230/Pres.

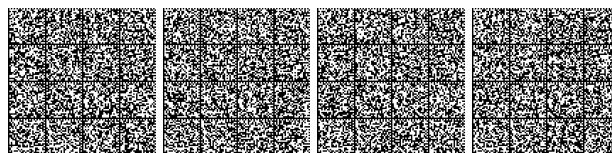
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2009, n. 0111/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 20 aprile 2009, n. 0111/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 18 del 6 maggio 2009, con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente»;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), ed in particolare l'art. 4, comma 15 che estende i benefici previsti dalla legge regionale n. 17/2008 alle attività didattiche;



Ritenuto di apportare le necessarie modifiche al regolamento emanato con il proprio citato decreto n. 0111/2009/Pres.;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1839;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2009, n. 0111/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 APRILE 2009, N. 0111/PRES. (REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI DA 18 A 21 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009), PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI, ATTIVITÀ DIDATTICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI, CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente», emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2009, n. 0111/Pres., in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0111/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 0111/2009, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di attività didattiche ai sensi dell'art. 1, anche mediante affidamento a società di servizi operanti nel settore, le spese relative:

- a) alla pubblicizzazione dell'iniziativa;
- b) alla locazione di locali utilizzati per l'iniziativa comprese le spese di allestimento, di noleggio degli impianti e delle attrezzature;
- c) ai servizi di segreteria organizzativa;
- d) alla fornitura del materiale di cancelleria e didattico;
- e) ai compensi dei docenti;
- f) al viaggio, al vitto ed al soggiorno dei docenti;
- g) al corrispettivo dovuto alla società di servizi.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo afferenti alle iniziative previste dal comma 2-bis dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 0111/Pres./2009, come aggiunto dall'art. 2, sono presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0773

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 0231/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (legge comunitaria 2008)»;



Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 della succitata legge regionale n. 13/2009, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con fondi propri le domande di contributo a valere sull'art. 53-*bis* della legge regionale n. 12/2002, presentate a partire dal 1° ottobre e fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12» predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 6 agosto 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53-BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12.

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2.

Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le spese di cui all'art. 7, comma 12, sono concessi in Osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 3.

Aiuti di importo limitato ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008

1. Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta regionale n. 1433/2009, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente alle imprese che al 30 giugno 2008 non versavano in difficoltà e che hanno iniziato ad essere in difficoltà successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, così come accertata al momento della concessione del finanziamento.

4. Su richiesta dell'impresa interessata sono concessi aiuti di importo limitato per le iniziative di cui al presente regolamento, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni contenute all'allegato F.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *ricerca industriale*: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) *sviluppo sperimentale*:

1) *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati*;

2) *attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi*; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;



3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

c) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12/2002.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000).

3. Sono escluse dai benefici:

a) le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

c) le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigianale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale, coerente con il progetto presentato.

Capo II

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI,
LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 6.

Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigianale svolta:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo;

c) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione.

2. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono altresì finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigianale svolta:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

c) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive regionali, di seguito denominati studi di fattibilità e progetti di ricerca.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

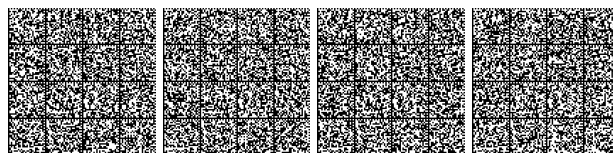
a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'allegato A; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona;

b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'allegato A ancorché gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona, a condizione che siano iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato *curriculum* in relazione all'attività da svolgere;

c) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata; se la strumentazione e le attrezzature medesime non sono utilizzate per la durata del loro ciclo di vita nell'ambito del progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per il trasporto di tali beni;

d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto; ai soli fini dell'ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non può superare l'80 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto stesso; le spese generali comprendono costi per il personale indiretto, tra cui i magazzinieri e il personale amministrativo, per un totale massimo di ore annuo pari a seicento per ciascun dipendente ed un costo orario così come indicato all'allegato A nonché le seguenti spese per la funzionalità operativa dell'impresa: telefono, cancelleria, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare;



f) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) costi imprevisi, calcolati nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relativi a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontati a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. Nella domanda di contributo, alla voce recuperi sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;

b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.

5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato tecnico, valuta la pertinenza e la congruità all'investimento delle spese preventivate, anche in riferimento ai recuperi di cui ai commi 3 e 4.

6. Per i progetti di ricerca, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

1) consulenza gestionale;

2) assistenza tecnologica;

3) servizi di trasferimento di tecnologie;

4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.

8. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.

9. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), è ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, a condizione che gli stessi:

a) siano utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;

d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno cinque anni.

10. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica propeudutici alle attività di ricerca industriale;

b) spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica propeudutici alle attività di sviluppo sperimentale;

c) spese per servizi di consulenza relativi alla predisposizione di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea.

11. Le attività di cui al comma 10 possono essere svolte in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

12. Sono altresì ammissibili a contributo, nella misura del 100 per cento, le spese connesse alle attività di certificazione di cui all'art. 19, comma 12.

13. Lo standard di costi unitari di cui all'Allegato A può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa, ed in particolare:

a) le spese connesse all'acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo;

b) le spese connesse all'acquisto e alla personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo;

c) le spese relative a beni di consumo;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;

e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera g) e all'art. 6, comma 8, lettera c), le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing;

f) i canoni di manutenzione, assistenza e le spese per abbonamenti;

g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;

h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing;

i) le spese per scorte;

j) gli acquisti di beni o materiali usati;

k) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori bollati e le altre imposte e tasse;

l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

m) le spese di noleggio di strumentazioni e di attrezzature specifiche;

n) le spese per certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità;

o) le spese per la redazione, la predisposizione e l'aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche.



2. Per i progetti di innovazione, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;
- b) le consulenze continuative o periodiche;
- c) le consulenze fiscali, le spese per consulenze legali, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile;
- d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;
- e) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori bollati e le altre imposte e tasse;
- f) le consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico.

3. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero di licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni materiali, le spese di royalties calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione al numero di pezzi venduti nonché i costi interni.

4. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di beni materiali;
- b) costi relativi all'ordinaria attività dell'impresa;
- c) costi per servizi di consulenza esterna o di servizi equivalenti prestati dai titolari, soci, collaboratori familiari o amministratori dell'impresa;
- d) costi per le parcelle per consulenze legali e le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing.

Art. 9.

Avvio dell'iniziativa

1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, pena l'inaffidabilità a contributo.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo;
- d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

Art. 10.

Limiti di ammissibilità della spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

- a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:
 - 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 10.000 euro per le microimprese;
- b) per i progetti per l'innovazione:
 - 1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 5.000 euro per le microimprese.

Art. 11.

Intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

- a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
- b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggioranza, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

c) per i progetti di ricerca industriale, se i risultati sono oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le iniziative relative alla brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

7. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

- a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
- b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

8. Per le iniziative realizzate nelle zone di cui all'allegato E le intensità massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al:

- a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
- b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato B.

10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto già valutato positivamente nell'ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca, l'intensità massima di aiuto corrisponde a quella già valutata ammissibile in base all'istruttoria ed al punteggio assegnato.



11. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima:

a) del 75 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 10, lettera a), nel limite massimo di 7.000 euro;

b) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 10, lettera b), nel limite massimo di 7.000 euro;

c) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 10, lettera c), nel limite massimo di 5.000 euro.

12. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte esclusivamente secondo gli schemi approvati dal Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato, sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, di seguito denominato ufficio competente; la domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui all'art. 14, comma 2, viene inoltrata sia informata cartacea che in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica: serv.artigianato@regione.fvg.it

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno; a tal fine, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto di ricevimento della domanda; sono ammesse le domande di contributo pervenute successivamente, purché inviate a mezzo di raccomandata entro la scadenza del termine medesimo; ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2 per la presentazione all'ufficio competente.

4. Nell'ambito di ciascuna scadenza semestrale, l'impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sulle attività di cui all'art. 6, comma 1 ed una sola domanda per le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 13.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ed attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 14.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo;

f) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione nonché per l'erogazione del contributo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'art. 21.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato; nella domanda per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e procede, sentito il parere del Comitato tecnico, all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 17, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente; il responsabile del procedimento comunica tempestivamente l'archiviazione al richiedente.

Art. 15.

Termini per la conclusione del procedimento

1. La graduatoria è approvata entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ed interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo è di centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione ed è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

5. I provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.



Art. 16.

Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata sulla base dei criteri di valutazione e di priorità previsti all'art. 17.

3. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

4. In caso di insufficiente disponibilità finanziaria è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili; le domande utilmente collocate in graduatoria che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere finanziate con gli eventuali fondi stanziati nel bilancio successivo.

5. Le domande ammesse ma non finanziate nell'ambito di ciascuna graduatoria a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate entro l'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria.

6. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

7. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

8. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17.

Criteri di valutazione e intensità di contributo

1. La valutazione delle domande tiene conto dei criteri e dei punteggi di cui all'Allegato C.

2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al singolo progetto; sulla base dei punteggi finali attribuiti, viene stilata la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.

3. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato C e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall'ufficio competente.

4. Sono ammesse a contributo le domande il cui punteggio minimo sia pari a 22.

5. Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina altresì l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45:80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65:90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66:100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

6. Non sono cumulabili tra loro:

a) i punteggi relativi alle lettere da a) ad f) di cui al punto 1 dell'Allegato C;

b) i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 5 dell'Allegato C.

7. I punteggi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Nei Comuni montani di cui all'allegato D) per i quali non siano ancora state individuate le fasce di territorio da inserire nelle zone di svantaggio socio-economico previste dall'art. 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), i punteggi relativi alle lettere b), c) e d) del punto 5) dell'Allegato C possono essere attribuiti esclusivamente ad iniziative le cui domande di contributo pervengano successivamente al provvedimento di individuazione delle fasce medesime.

Art. 18.

Erogazione in via anticipata

1. Su richiesta del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato in via anticipata in misura non superiore all'80 per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 15, commi da 1 a 4 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo ed in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 1.

Capo IV

RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA

Art. 19.

Rendicontazione della spesa

1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'articolo 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga, previa motivata richiesta presentata dall'impresa prima della scadenza del termine.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato.

3. Per documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento deve avvenire tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibile; di conseguenza, non sono ammesse a rendicontazione spese comprovate mediante documenti di importo pari o superiore a 500,00 euro, il cui pagamento venga effettuato con modalità diverse e, in particolare, in contanti.

4. Con riferimento ai progetti di ricerca e di sviluppo, i beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa:

a) per il personale di ricerca di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b):

1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attività di ricerca nonché, per il personale dipendente, copia delle buste paga o documentazione equipollente; il calcolo delle spese sostenute viene effettuato mediante applicazione dello standard di costi unitari indicato nella tabella di cui all'allegato A, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di ore ammesse a contributo per ciascun addetto;



2) un diario, redatto secondo il modello allegato al modulo per la rendicontazione, sul quale il responsabile della ricerca annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto, nonché una sintetica descrizione dell'attività svolta da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo;

b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonché copia dell'eventuale contratto stipulato;

c) per gli strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; qualora la data della documentazione non coincida con quella di consegna, deve essere presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna;

d) per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3;

e) per i materiali, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; se si tratta di materiali già esistenti presso l'impresa, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni prelievo;

f) per le spese generali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute.

5. Sono detratti dalle spese ammesse a contributo i recuperi di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

6. Per le iniziative alle quali è stata riconosciuta l'elevazione dell'intensità di aiuto di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), i beneficiari presentano idonea documentazione comprovante l'ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta.

7. Con riferimento ai progetti di innovazione, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonché copia dell'eventuale contratto stipulato.

8. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), relative rispettivamente alla brevettazione di prodotti propri e all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di spesa, in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3.

9. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), relative alla realizzazione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) copia della domanda di contributo cui si riferisce il progetto di ricerca o lo studio di fattibilità;

b) copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la scadenza del relativo bando, ai competenti uffici statali o comunitari;

c) la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3.

10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

11. I beneficiari dei contributi possono altresì presentare la rendicontazione delle spese certificate da uno dei soggetti di cui all'art. 41-bis, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 7/2000 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; i beneficiari dei contributi conservano, presso i propri uffici, i titoli originari di spesa nonché la documentazione a supporto della rendicontazione per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 44 della medesima legge.

12. Con riferimento alle spese connesse all'attività di certificazione di cui al comma 11, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3.

Art. 20.

Erogazione

1. I contributi sono erogati in seguito alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e dei criteri di valutazione nonché all'applicazione delle intensità di aiuto previste dall'art. 17, comma 5, disponendo gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.

Art. 21.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero da inadempimento qualora:

a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 10;

b) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

c) in sede di rendicontazione, il punteggio eventualmente rideterminato, risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;

d) in sede di rendicontazione, il punteggio finale sia inferiore a 22 punti;

e) non siano stati osservati i vincoli di destinazione di cui al comma 1 dell'art. 23, ovvero qualora non venga trasmessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito all'invio della stessa;

f) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte dal beneficiario;

g) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 2.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione delle somme erogate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

4. Le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del comma 2 non si applicano qualora la modifica dell'esecuzione del progetto sia stata determinata da cause non imputabili all'impresa beneficiaria, debitamente comprovate.

Capo V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22.

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente all'iniziativa ammessa a contributo, come eventualmente modificata ai sensi del comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera h), il beneficiario chiede all'ufficio competente, la preventiva autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo; non sono ammissibili le variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

3. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo acquistano i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un utile ragionevole.



Art. 23.

Vincolo di destinazione

1. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) sono fissati in capo ai beneficiari dei contributi, per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, i seguenti vincoli:

a) mantenere l'iscrizione all'AIA, essere in attività, salvo quanto disposto dall'art. 25;

b) non alienare a qualsiasi titolo i brevetti, i marchi e i diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto;

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, di cui al comma 1, il beneficiario trasmette all'ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascun anno per cui è fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al modulo per la rendicontazione.

Art. 24.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'amministrazione regionale può effettuare presso i beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Art. 25.

Conferma dei contributi

1. Nel rispetto del pubblico interesse, i contributi possono essere confermati dall'ufficio competente qualora, a fronte di un mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli imposti dal presente regolamento, sono motivatamente addotte cause di forza maggiore o eventi eccezionali non imputabili all'impresa beneficiaria.

2. I contributi concessi alle imprese artigiane che a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana sono confermati in capo alle medesime, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dal presente regolamento; l'eventuale rideterminazione del contributo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Per sviluppo aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati o concessi possono essere, rispettivamente, concessi o confermati, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 26.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale n. 12/2002 e dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 27.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con fondi propri le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2008 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2009 a valere sull'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente regolamento è subordinata alla riapertura dei termini disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle indicazioni richieste dall'Ufficio competente. Per le domande medesime, il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'art. 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1, è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.

Art. 29.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 0344/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha efficacia, nei limiti di cui agli artt. 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

09R0774



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 27.

Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 27 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

2. La Regione, in conformità alle norme dell'Unione europea e della legislazione nazionale, nell'esercizio dei propri poteri, assicura l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;

b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;

c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d) la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.

Art. 2.

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di settore;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'art. 5, dalle stesse designate;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;

d) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione regionale comuni del Veneto;

e) da un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.

3. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

4. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.

6. Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

7. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.

8. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare la consulta regionale prezzi e consumi di cui all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 «Interventi in materia di tutela dei consumatori» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Funzionamento del comitato dei consumatori e degli utenti

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo dei componenti in carica.

2. Il comitato predispose la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita la competente commissione consiliare.

3. La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Compiti del comitato

1. Il comitato esprime pareri e formula proposte:

a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5;

d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;

e) sulle attività dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l'accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie.

Art. 5.

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.



2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutarî;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della Regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;

e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 6.

Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno approva, sentiti il comitato di cui all'art. 2 e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse disponibili.

2. Il programma prevede:

a) le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori di cui all'art. 5, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati;

b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;

c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il comitato regionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi.

4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Informazione dei consumatori e degli utenti

1. Il programma di cui all'articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i genitori.

3. La Giunta regionale promuove programmi analoghi a quelli di cui al comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Art. 8.

Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi

1. Presso la struttura regionale competente è istituito l'osservatorio regionale dei prezzi.

2. L'osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e per l'utente, approfondendo e valutando le specificità degli andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici veneti.

3. L'attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università, di enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.

4. La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati evidenziati dall'osservatorio che rivelano l'esistenza di fenomeni distortivi per il consumatore e per l'utente.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori iscritte nel registro previsto dall'art. 5, determina le modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 9.

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo

1. La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.

2. L'adesione alle iniziative di cui al comma 1 può costituire per le imprese un titolo di priorità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti locali e con le camere di commercio.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede:

a) quanto a € 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate all'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 2 «Interventi a favore dei consumatori» e contestuale incremento dell'UPB U0071 «Azioni a sostegno dell'associazionismo per il commercio» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;



b) quanto a € 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell'UPB U0071 «Azioni a sostegno dell'associazionismo per il commercio» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 «Interventi in materia di tutela dei consumatori» fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 2 e dal comma 4 dell'art. 6;

b) la legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 «Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, concernente interventi in materia di tutela dei consumatori»;

c) l'art. 19 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)»;

d) il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 23 ottobre 2009

GALAN

09R0858

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 28.

Disciplina dell'attività di acconciatore.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*
n. 88 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di acconciatore in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attività di acconciatore» e dall'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 2.

Esercizio dell'attività

1. L'attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni, ove istituito, oppure al comune competente per territorio.

2. In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 4.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente solo in caso di:

a) malattia o altra forma di impedimento;

b) manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;

c) altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.

5. Le imprese esercitanti l'attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

6. L'attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Attività formativa

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore, anche sulla base dell'accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante «Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», sono predisposte e attuate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro» e dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le azioni di cui al comma 1, che mirano, in particolare:

a) alla qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;

b) alla specializzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;

c) alla formazione teorica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 174/2005;

d) alla riqualificazione professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce altresì:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2;

b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale.

4. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi e agli esami di cui al presente articolo compete alla struttura regionale competente in materia di formazione.

5. La Giunta regionale stabilisce la composizione della commissione per l'esame di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.



6. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Art. 4.

Regolamento comunale

1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento prevede, in particolare:

a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;

b) la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività in base alle previsioni dell'art. 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;

c) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

d) l'obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5.

Trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività

1. In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante che, alla data del trasferimento, sia in possesso, anche per interposta persona, dell'abilitazione professionale, può iniziare l'attività senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 2, previa comunicazione allo sportello unico per le attività produttive o al comune competente per territorio, da effettuare entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'azienda.

2. Il comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale, previa diffida, può sospendere l'attività.

3. La prosecuzione dell'attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

4. La prosecuzione dell'attività viene altresì vietata:

a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

b) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione dell'attività:

1) per gravi indisponibilità fisiche;

2) per maternità;

3) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

4) per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda ULSS.

Art. 6.

Vigilanza e controlli

1. L'attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal comune, fatte salve le competenze della azienda ULSS in materia di accertamenti igienico-sanitari.

2. Il comune, in particolare, accerta, durante l'orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00:

a) chi esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore;

b) chi esercita l'attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00:

a) chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio;

b) chi non osserva la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00:

a) chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all'attività;

b) chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

Art. 8.

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto la legge 14 febbraio 1963, n. 161 «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini», come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 «Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini» e dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735 «Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri».

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la legge n. 161/1963, come modificata dalla legge n. 1142/1970 e dalla legge n. 735/1984, continua ad avere applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 21 ottobre 2009

GALAN

09R0859



LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 29.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 88 del 27 ottobre 2009)

(Omissis).

09R0860

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 39 del 16 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009.

Considerato quanto segue:

1. La scelta di prevedere che gli incentivi finanziari regionali in questo settore possano riguardare anche i pescatori che esercitano l'attività nelle acque interne comporta la necessità di modificare il titolo della legge;

2. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento programmatico unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economico finanziario regionale (DPEF) nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (art. 2 della citata legge). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore della pesca al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all'interno del PAR;

3. La previsione degli interventi a sostegno della pesca in una specifica sezione del PAR comporta la necessità di rivedere il contenuto del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura. Nella vigente normativa infatti, il citato programma costituisce lo strumento sia per gestire gli interventi finanziari sia per definire le misure di sostenibilità dello «sforzo di pesca». Con la scelta effettuata di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all'interno del PAR si è quindi separata la parte finanziaria, la cui definizione viene rinviata al PAR, da quella di disciplina delle misure di sostenibilità;

4. L'attività di pescaturismo e l'attività di ittiturismo sono, ai sensi della normativa statale, attività connesse a quelle di pesca. Al fine di sviluppare opportunità occupazionali e incentivare la multifunzionalità nel settore e per dare certezza giuridica agli operatori del settore che intendono esercitare queste attività connesse, si rende necessario individuare una disciplina regionale per lo svolgimento di tali attività, in particolare in relazione ai procedimenti, alle competenze amministrative e alle modalità di esercizio dell'attività;

5. La necessità di avere in questo settore un organismo più tecnico-specialistico, rende opportuno modificare la composizione nonché il nome della commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura;

6. Le modifiche e le integrazioni apportate rendono necessario rivedere il sistema sanzionatorio, il contenuto del regolamento di attuazione nonché le norme transitorie.

Si approva la seguente legge

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 66/2005

1. Il titolo della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) è sostituito dal seguente: «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Competenze della Regione) — 1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
- b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;
- c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
- d) il riconoscimento del distretto di pesca;
- e) il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
- f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Competenze degli enti locali) — 1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:

a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal piano agricolo regionale (PAR) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;

b) gestiscono i piani provinciali;

c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'art. 12;

d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 66/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005 è abrogata.

2. La lettera k) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«k) imprenditore ittico:

1) chi esercita un'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli artt. 17 e 17-sexies;

2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli artt. 17 e 17-sexies;

3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquacoltura e le attività di cui agli artt. 17 e 17-sexies;».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 6 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura) — 1. Il PAR, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006, individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli artt. 17 e 17-sexies.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.»

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 8 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura) — 1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:

a) da un dirigente della Direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all'art. 5, comma 1, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'autorità marittima regionale.

3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.

5. La partecipazione al comitato è gratuita.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «di cui all'art. 6» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 66/2005

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente: «Esercizio della pesca».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «previsto dall'art. 7, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito ai sensi del comma 5-bis».

3. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «dal programma regionale di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.»

5. Dopo il comma 5-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 è aggiunto il seguente:

«5-ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici) — 1. La pesca professionale è l'attività di pesca esercitata dall'imprenditore ittico. Il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.



2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.

3. L'uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.

4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenute alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.

5. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.

6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 14 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Regolamenti di attuazione*) — 1. La Giunta regionale approva:

- a) un regolamento per l'attuazione degli artt. 12 e 13;
- b) un regolamento per l'attuazione dell'art. 13-bis che, in particolare, prevede:

- 1) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca professionale;
- 2) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare;
- 3) le modalità e le cautele per l'esercizio della pesca subacquea;
- 4) le modalità di pesca speciale;
- 5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.»

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 15 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 16 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 16.

Inserimento della sezione I nel capo III della legge regionale n. 66/2005

1. Nel capo III dopo l'art. 16 della legge regionale n. 66/2005 è inserita la «Sezione I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA-TURISMO».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (*Pescaturismo*) — 1. Costituisce attività di pescaturismo l'attività esercitata dall'imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'accoglienza di persone diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

- a) l'osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;
- b) lo svolgimento di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
- c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e delle lagune costiere.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Esercizio delle attività di pescaturismo*) — 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:

- a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
- b) l'eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;
- c) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;
- d) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo, come indicato all'art. 17-ter;
- e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
- f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

3. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.»

Art. 19.

Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (*Rapporto di principalità*) — 1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio delle attività di pescaturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all'art. 17-bis, comma 3.»

Art. 20.

Inserimento dell'art. 17-quater nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-ter della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-quater (*Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo*) — 1. L'attività di pescaturismo viene effettuata con:

- a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l'utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
- b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.

2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca sportiva.



3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l'attività di pescaturismo, con l'utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:

a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l'inizio e la fine della cala;

b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l'imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell'imbarcazione. L'uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla Capitaneria di porto;

c) può essere effettuata la pesca sportiva anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell'inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.

4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. È possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell'offerta turistica.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell'equipaggio è stabilita nell'autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. È autorizzato l'imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.

6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.».

Art. 21.

Inserimento dell'art. 17-quinquies nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies (Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra) — 1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.

3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse.».

Art. 22.

*Inserimento della sezione II
nel capo III della legge regionale n. 66/2005*

1. Nel capo III dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 66/2005 è inserita la «Sezione II - DISCIPLINA DELL'ITTITURISMO».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 17-sexies nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-sexies (Esercizio dell'ittiturismo) — 1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, valorizzando gli aspetti socioculturali del settore, esercitate dall'imprenditore ittico.».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 17-septies nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-sexies della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-septies (Esercizio dell'ittiturismo) — 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 attestante in particolare:

a) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di ittiturismo così come indicato all'art. 17-octies;

b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;

c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.

3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

4. L'imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.».

Art. 25.

Inserimento dell'art. 17-octies nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-septies della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-octies (Rapporto di principalità) — 1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello dedicato all'esercizio dell'attività di ittiturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con l'annotazione sul registro di cui all'art. 17-septies, comma 4, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 17-nonies nella legge regionale n. 66/2005

1. Dopo l'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-nonies (Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo) — 1. L'attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell'imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall'imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.

3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.

4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall'imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l'uso della cucina dell'abitazione.



5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/R/2006.

7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l'utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.»

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 18 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 28.

Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 19 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 29.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 dopo le parole: «alle province» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 1-bis.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La vigilanza sull'applicazione della sezione II del capo III della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni.».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 21 della legge regionale 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Sanzioni amministrative) — 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter;

g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17-bis, 17-septies;

h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17-quater, 17-quinquies e 17-nonies;

i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l'irrogazione e l'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies e 17-nonies che spetta ai comuni.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 66/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «dell'art. 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria» sono sostituite con: «dell'art. 7».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 24 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Norma finanziaria) — 1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006.».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Disposizioni transitorie e finali) — 1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-bis della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2009

MARTINI

09R0813



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 18.

Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 7 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione finanzia interventi volti alla valorizzazione ad uso pubblico attualmente non fruibile del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico non statale nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Sono oggetto degli interventi finanziabili di cui al comma 1, prioritariamente:

- a) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i libri, le stampe, le incisioni e ogni altro documento avente carattere di rarità e di pregio;
- b) gli organi musicali storici, i dipinti custoditi nelle chiese, nei monasteri, nelle abbazie e nei conventi;
- c) gli archivi storici e notarili.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento a fondo perduto di cui all'art. 1 comma 1, è concesso con priorità ai piccoli comuni.

2. Il finanziamento di cui all'art. 1. comma 1, è concesso, per ambito territoriale provinciale, con priorità agli interventi di minore importo e, a parità di importo, a quelli ad alto rischio di deterioramento.

Art. 3.

Procedure per la concessione del finanziamento

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i criteri e le modalità relativi:

- a) alla relazione dei progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 1 da parte dei soggetti beneficiari, con l'impegno del proprietario o del gestore del bene che attesti le modalità di fruibilità pubblica del bene stesso;
- b) alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) alla formazione della graduatoria per l'erogazione dei finanziamenti;
- d) alla erogazione dei finanziamenti;
- e) alla rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del finanziamento di cui all'art. 1 i proprietari privati dei beni di cui all'art. 1.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G23, di un apposito capitolo denominato «Finanziamento degli interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale», con uno stanziamento pari a 50 mila euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2009

MARRAZZO

09R0916

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2009, n. 11.

Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 28 luglio 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 52, commi 3 e 4 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, i requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione degli stabilimenti balneari nonché i relativi segni distintivi.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione degli stabilimenti balneari, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Art. 2.

Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, della legge regionale n. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sono le seguenti:

- a) stabilimenti balneari consistenti in aree demaniali marittime dotate di strutture e attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione, caratterizzate dalla presenza di cabine, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di ristoro e destinate, con esclusione dell'attività ricettiva, anche ad attività ludico/sportive, nonché ad altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d'acqua. Le stesse sono, altresì, dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall'effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;



b) spiagge attrezzate consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge attrezzate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;

c) spiagge libere attrezzate consistenti in aree demaniali marittime libere all'uso pubblico gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio e i servizi igienici direttamente o attraverso convenzioni di cui all'art. 5 comma 2;

d) punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione, sulle quali insistono strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto;

e) esercizi di ristorazione, somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari; a tale arenile si applica quanto previsto per le spiagge attrezzate di cui alla lettera b);

f) noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;

g) strutture ricettive consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi e che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione, pur non disponendo necessariamente di dette aree per il posizionamento di attrezzature balneari riservate ad uso esclusivo degli ospiti;

h) attività ricreative e sportive consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli ed impianti sportivi, ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione.

Art. 3.

Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti:

a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con un materiale che possa limitare la visuale;

b) servizio d'accoglienza;

c) punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati;

d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;

e) attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;

f) cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore a 2,10 metri ed inferiore a 2,70 metri, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno che possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue, la cui superficie totale lorda non risulti inferiore all'1 per cento dei metri quadrati totali in concessione. Le cabine ed i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;

g) locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

h) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni;

i) una doccia ogni cento ombrelloni;

l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;

m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

n) un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;

o) la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;

p) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.

2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 46 della legge regionale n. 13/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007).

Art. 4.

Requisiti e caratteristiche delle spiagge attrezzate

1. Le spiagge attrezzate posseggono i seguenti requisiti:

a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale;

b) attrezzature da spiaggia, posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia ed in modo da consentire, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;

c) punto di ristoro, la cui superficie coperta non può essere inferiore a 25 metri quadrati;

d) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni, localizzato all'interno o all'esterno del punto di ristoro, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con la normativa igienico-sanitaria vigente, in ogni caso nel limite di 40 metri quadrati di superficie coperta;

e) una doccia ogni cento ombrelloni;

f) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;

g) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;



h) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;

i) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.

2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 13/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge n. 296/2006.

Art. 5.

Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere attrezzate

1. Le spiagge libere attrezzate posseggono i seguenti requisiti:

a) servizi di assistenza, servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, servizi di pulizia e di salvataggio per la cui realizzazione è consentita l'installazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione;

b) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili.

2. Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, lettera a), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed h), singoli o associati, con imprese individuali, società o cooperative, associazioni no-profit e di volontariato che operano in campo territoriale ed ambientale, secondo criteri di economicità e convenienza.

Art. 6.

Requisiti e caratteristiche dei punti d'ormeggio

1. Nei punti d'ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all'utenza nautica.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.

Art. 7.

Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere

1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.

Art. 8.

Classificazione degli stabilimenti balneari

1. La classificazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2007, è effettuata dalla provincia competente per territorio.

2. La provincia, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali indicati nell'Allegato A, classifica gli stabilimenti balneari con un numero variabile da 1 a 4 stelle marine secondo la seguente articolazione:

a) una stella marina per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A;

b) due stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno tredici punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 2 dell'allegato A;

c) tre stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno venti punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 3 dell'allegato A;

d) quattro stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno quarantaquattro punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 4 dell'allegato A.

3. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, al declassamento di uno stabilimento balneare, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi previsti.

4. La provincia, su istanza del titolare dello stabilimento balneare, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei relativi requisiti.

Art. 9.

Procedura per la classificazione degli stabilimenti balneari

1. Entro trenta giorni dal rilascio della concessione il titolare dello stabilimento balneare presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.

2. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'attribuzione della classificazione e la comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura. La provincia provvede, altresì, a comunicare con le medesime modalità ogni eventuale variazione della stessa.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

Art. 10.

Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari

1. Sulla facciata principale degli stabilimenti balneari, in prossimità dell'entrata, è apposta, con le specifiche tecniche di cui all'Allegato B, una targa recante la denominazione dello stabilimento stesso e le stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita.

2. Il numero di stelle marine corrispondente al livello di classificazione attribuito è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo allo stabilimento balneare.

3. Sulla facciata principale sono altresì affisse eventuali comunicazioni istituzionali della Regione relative ai diritti e doveri dei bagnanti.

Art. 11.

Disposizioni comuni

1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. Ai titolari delle concessioni o ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 è fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto nel precedente capoverso.



2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione.

3. Previa comunicazione da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 nei confronti del comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative esistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.

4. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del comune competente.

5. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

6. Per le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) ed e), i comuni, tramite specifica variante al P.U.A., possono richiedere alla Regione, presso la struttura regionale competente, ampliamenti delle strutture adibite a punto di ristoro senza che le strutture medesime superino i 100 mq. di superficie complessiva, fatte salve le strutture regolarmente autorizzate ai fini demaniali marittimi o conformi alle previsioni dei P.U.A. adottati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. I comuni, in sede di predisposizione dei P.U.A. o di loro varianti, individuano, ove possibile, aree del litorale da destinare all'accoglienza di animali domestici.

8. I titolari delle concessioni e i soggetti di cui all'art. 5, comma 2 possono, previa autorizzazione del comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.

9. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2 sono espone in maniera ben visibile:

a) la dichiarazione di inizio di attività;

b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;

c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;

d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;

e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;

f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione;

g) comunicazione della accoglienza di animali di cui al comma 7.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture relative alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), ed f), assentite con concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate alle previsioni del regolamento stesso. A tal fine i concessionari, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano o rinnovano la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 53 della legge regionale n. 13/2007, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento strutturale rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche di cui al presente regolamento. I comuni, sulla base delle dichiarazioni di inizio attività, provvedono all'eventuale adeguamento delle concessioni già rilasciate.

2. I comuni competenti per territorio assicurano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 13/2007, la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 13.

Prima classificazione degli stabilimenti balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari già in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presentano, con le modalità di cui all'art. 9, domanda per l'attribuzione della classificazione alla provincia competente per territorio, la quale provvede ai sensi del medesimo articolo.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 luglio 2009

MARRAZZO

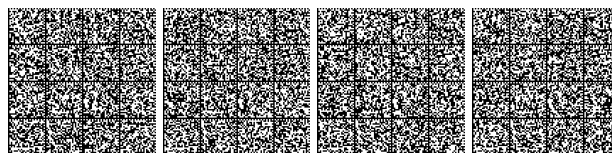
(Omissis).

09R0915

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 7 1 7 *

€ 2,00

